

Generalità

CHI SONO GLI ALUNNI CON BES

L'espressione "Bisogni Educativi Speciali" (BES) è entrata in uso dopo l'emanazione della Direttiva ministeriale del 27 dicembre 2012 "Strumenti di intervento per alunni con Bisogni Educativi Speciali e organizzazione territoriale per l'inclusione scolastica".

L'Organizzazione Mondiale della Sanità ha inserito la *Classificazione internazionale del funzionamento, della disabilità e della salute*, indicando "qualsiasi difficoltà evolutiva di funzionamento permanente o transitoria in ambito educativo o di apprendimento, dovuta all'interazione tra vari fattori di salute e che necessita di educazione speciale individualizzata". L'UNESCO, nella Dichiarazione di Salamanca, ha fornito la propria interpretazione di Bisogni Educativi Speciali, facendo riferimento a "quei giovani i cui bisogni derivano da disabilità oppure difficoltà di apprendimento". La definizione di BES può essere rintracciata nella Circolare Ministeriale n. 8 del 6 marzo 2013.

I **BES**, Bisogni Educativi Speciali, riguardano tutti gli studenti in situazione di "svantaggio sociale e culturale, disturbi specifici di apprendimento e/o disturbi evolutivi specifici, difficoltà derivanti dalla non conoscenza della cultura e della lingua italiana perché appartenenti a culture diverse". (Direttiva M. 27/12/2012 e C.M6 marzo 2013 n. 8)

I Bisogni Educativi Speciali possono essere ripartiti in tre categorie:

- Disabilità (L.104/1992)
- Disturbi evolutivi specifici (come DSA, deficit di attenzione e iperattività L. 53/2003 e 170/2010);
- Disturbi legati a fattori socio-economici, linguistici e culturali (BES in senso stretto - L. 53/2003).

Visto, però, che gli alunni riconosciuti con disabilità ex legge 104 e i DSA sono trattati in modo specifico e separato, la definizione di BES in senso stretto (a cui il prosieguo di questo articolo fa riferimento) è limitata ai bisogni educativi che non rientrano nelle due predette categorie.

I **DSA**, disturbi specifici di apprendimento, riguardano tutti i discenti con difficoltà specifiche dell'apprendimento, in particolar modo letto-scrittura, calcolo, e difficoltà di memorizzazione astrazione. La Legge 8 ottobre 2010 n.170 garantisce e tutela il diritto allo studio degli individui con DSA, Disturbi Specifici dell'Apprendimento, costituendo la prima vera svolta nel campo della didattica inclusiva.

Nell'acronimo Bes sono comprese tre grandi sotto-categorie:

- **Disabilità**, ai sensi della L.104/'92 comma 1 e comma 3;
- **DSA** disturbi specifici dell'apprendimento (dislessia, disgrafia, disortografia, discalculia) e disturbi evolutivi specifici (deficit del linguaggio, delle abilità non verbali, della coordinazione motoria, dell'attenzione e iperattività), ai sensi della L.170/2010
- **Bes** svantaggio socio-economico, linguistico e culturale come da D.M.27/12/2012 e C.M. n.8/21013.

L'utilizzo dell'acronimo BES sta quindi a indicare una vasta area di alunni per i quali il principio della personalizzazione dell'insegnamento, sancito dalla Legge 53/2003, va applicato con particolari accentuazioni quanto a peculiarità, intensità e durata..

L'adozione di un **Protocollo** consente di attuare in modo operativo le indicazioni stabilite dalla legislazione vigente e intende riferirsi non solo al momento iniziale dell'anno scolastico, ma a ogni momento di esso, prevedendo eventuali revisioni.

QUADRO NORMATIVO

Principio Fondatore (dal DPR 8 marzo 1999, n. 275 art. 4)

Le istituzioni scolastiche riconoscono e valorizzano le diversità, promuovendo le potenzialità di ciascuno adottando tutte le iniziative utili al raggiungimento del successo formativo.

(...) Le istituzioni scolastiche regolano i tempi dell'insegnamento e dello sviluppo delle singole discipline e attività nel modo più adeguato al tipo di studi e ai ritmi di apprendimento.

La Legge n. 170 dell'8 ottobre 2010

Riconosce la dislessia, la disortografia, la disgrafia e la discalculia come "**DISTURBI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO**" assegnando al sistema nazionale d'istruzione il compito di individuare forme didattiche e modalità di valutazione adeguate affinché studenti con DSA possano raggiungere il successo scolastico. Garantisce, dunque, agli alunni con segnalazione diagnostica di DSA l'adozione di una **didattica personalizzata** e la possibilità di fruire di appositi **provvedimenti dispensativi e compensativi** anche in sede di verifica e di valutazione e nel corso di tutti i cicli dell'istruzione, compresi gli Esami di Stato. **(D.M. 12 luglio 2011)**

Direttiva Ministeriale 27 dicembre 2012 "Strumenti d'intervento per alunni con bisogni educativi speciali e organizzazione territoriale per l'inclusione scolastica" e successiva C.M. n. 8 del 6/3/2013 contenente "indicazioni operative"

Introducono la necessità di riconoscere agli alunni con bisogni educativi speciali (BES) il diritto ad una personalizzazione del percorso formativo. Tali bisogni possono essere non certificati, comprendono area dello svantaggio scolastico dovuto a svantaggio sociale e culturale, disturbi specifici e disturbi evolutivi specifici, difficoltà derivanti dalla non conoscenza della cultura e della lingua italiana in quanto appartenenti a culture diverse ed estendendo a queste categorie le stesse misure della Legge n.170/2010.

Forniscono indicazioni alle istituzioni scolastiche sulle azioni strategiche da intraprendere per perseguire una "politica di inclusione", costituzione del GLO (Gruppo di lavoro operativo per l'inclusione), elaborazione del PAI (Piano annuale per l'inclusione).

Legge 13 luglio 2015, n. 107. Riforma della scuola "La Buona scuola"

Infine la Legge n.107/2015 già negli intenti e finalità esplicitati nel comma n. 1 auspica a una scuola che possa garantire il successo formativo di tutti, contrastando le disuguaglianze e rispettando tempi e stili di apprendimento propri di ciascun alunno:

Art.1

" 1.Per affermare il ruolo centrale della scuola nella società della conoscenza e innalzare i livelli di istruzione e le competenze delle studentesse e degli studenti, rispettandone i tempi e gli stili di apprendimento, per contrastare le disuguaglianze socio-culturali e territoriali, per prevenire e recuperare l'abbandono e la dispersione scolastica, in coerenza con il profilo educativo, culturale e professionale dei diversi gradi di istruzione, per realizzare una scuola aperta, quale laboratorio permanente di ricerca, sperimentazione e innovazione didattica, di partecipazione e di educazione alla cittadinanza attiva, per garantire il diritto allo studio, le pari opportunità di successo formativo e di istruzione permanente dei cittadini, la presente legge da' piena attuazione all'autonomia delle

istituzioni scolastiche di cui all'articolo 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni, anche in relazione alla dotazione finanziaria.”

DECRETO LEGISLATIVO 13 aprile 2017, n. 62 Norme in materia di valutazione e certificazione delle competenze nel primo ciclo ed esami di Stato, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera i), della legge 13 luglio 2015, n. 107

Fornisce le indicazioni generali sulla valutazione, certificazione delle competenze, gli Esami di Stato di ogni ordine di scuola per gli alunni BES.

DECRETO LEGISLATIVO 13 aprile 2017, n. 66 Norme per la promozione dell'inclusione scolastica degli studenti con disabilità, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera c), della legge 13 luglio 2015, n. 107

Linee Guida per l'accoglienza e l'integrazione scolastica degli alunni stranieri. Febbraio 2014

Orientamenti interculturali. Idee e proposte per l'integrazione di alunne e alunni provenienti da contesti migratori a cura dell'Osservatorio nazionale per l'integrazione degli alunni stranieri e l'educazione interculturale del Ministero dell'Istruzione

FINALITA' DEL PROTOCOLLO

Accogliere gli alunni con Bisogni Educativi Speciali (alunni con disabilità, alunni con Disturbi Specifici di Apprendimento, alunni con problematiche e disagio scolastico determinato da fattori ambientali), significa fare in modo che essi siano parte integrante del contesto scolastico, assieme agli altri alunni, alla pari degli altri alunni, senza discriminazione alcuna; ciò significa assicurare a tutti il diritto allo studio e al successo scolastico come per altro previsto dalla Legge.

In tale prospettiva, è necessario da parte della scuola non solo un impegno forte di conoscenza e di valorizzazione della realtà personale, umana, sociale e familiare degli alunni con Bisogni Educativi Speciali ma anche e soprattutto un impegno di promozione della loro formazione attraverso la realizzazione di un'organizzazione educativa e didattica personalizzata, sia negli obiettivi sia nei percorsi formativi che nelle strategie didattiche.

Il Protocollo di accoglienza è uno strumento di inclusione all'interno della nostra istituzione scolastica che permette di definire in modo chiaro e sistematico tutte le azioni intraprese dalla scuola nonché le funzioni e i ruoli di ogni agente, dal Dirigente Scolastico alla famiglia, dagli uffici di segreteria ad ogni singolo docente, ai Referenti BES/DSA di Istituto

Esso va inteso come un'azione di rafforzamento delle competenze gestionali ed organizzative dell'istituto mediante la formalizzazione di alcune azioni a partire dalla consegna della diagnosi presso gli uffici di segreteria fino alla redazione, al monitoraggio e alla valutazione finale del PDP/PEI.

Questo protocollo è stato voluto e scritto nell'ottica di migliorare il più possibile il dialogo con le famiglie rendendo chiaro quelle che sono le normative e gli strumenti messi in campo dalla scuola. ***Ciò per chiarire in modo definitivo che la sua applicazione e quella della relativa normativa non implica una promozione certa degli allievi BES, né un trattamento di favore che può talvolta essere preteso dalle famiglie.*** Gli alunni Bes non possono esimersi da uno studio costante, attento,

approfondito richiesto dal corso di studi scelto. Gli obiettivi infatti sono i medesimi di tutti gli altri studenti e sono calibrati secondo i profili di uscita previsti per legge per ogni specifico corso di studi. ***Da questo si evince chiaramente che la mancanza d'impegno o la mancanza dell'attitudine per le materie caratterizzanti di un corso di studi, potrebbero non essere compensate dagli strumenti e dalle metodologie applicate e quindi l'alunno potrebbe non raggiungere gli obiettivi previsti.*** Ciò significa, esattamente come per tutti gli altri alunni, non raggiungere la promozione e quindi il successo scolastico.

PROCEDURE

AREA AMMINISTRATIVO BUROCRATICA

- La famiglia segnala alla scuola la presenza di un alunno DSA all'atto dell'iscrizione e presenta la certificazione DSA o altro tipo di certificazione alla segreteria didattica all'atto della conferma della stessa.
- La scuola evidenziate alcune criticità dell'allievo invita la famiglia ad intraprendere un percorso di osservazione finalizzato all'eventuale accertamento del disturbo specifico.
- All'atto della consegna della certificazione la famiglia prende visione del presente protocollo che contiene le prime informazioni essenziali.
- La segreteria dopo aver adempiuto agli atti amministrativi di rito segnala le certificazioni al referente DSA della scuola
- L'inserimento degli alunni nelle classi prime (Luglio) tiene conto di criteri di omogeneità delle classi tra loro e di eterogeneità al loro interno
- All'inizio dell'anno scolastico il Referente BES di indirizzo informa il Coordinatore di classe sulla presenza di un alunno BES nella classe e sui tratti essenziali della certificazione
- Il Coordinatore di classe è tenuto a prendere visione della certificazione e informarne i colleghi del CdC al fine di una adeguata programmazione didattica.
- Per gli alunni in corso di certificazione, dati i tempi lunghi necessari per il completamento dell'iter certificativo, è previsto in via transitoria l'utilizzo di strumenti compensativi e dispensativi. E' necessaria a tal fine una dichiarazione della famiglia che autocertifichi la data dell'appuntamento diagnostico.
- Le certificazioni prodotte da specialisti privati sono valide solo se il Centro che le rilascia è nell'elenco regionale Marche dei centri abilitati .
- Nel caso i docenti del CDC rilevino in un alunno particolari e gravi difficoltà nell'apprendimento tali da richiedere un approfondimento, il Coordinatore di Classe deve avvisare il referente BES di indirizzo il quale convocherà, sentito il Dirigente, i genitori dell'alunno per un colloquio di valutazione insieme al Coordinatore di Classe e un docente di indirizzo.
- Nel momento in cui si avvia la richiesta di diagnosi firmata dalla scuola e dai genitori, all'alunno sono accordati tutti gli strumenti dispensativi e compensativi previsti per legge.

AREA COMUNICATIVO-RELAZIONALE

- La famiglia dello studente ha come referente il Coordinatore di classe, il quale può sempre avvalersi del referente BES.
- All'inizio dell'anno scolastico, per gli alunni BES iscritti alla classe prima o per gli stessi alunni iscritti per la prima volta nel nostro istituto nelle classi successive, verrà svolto un incontro tra la famiglia dello studente BES, il CDC e il referente DSA ed eventualmente uno specialista per avere una più approfondita conoscenza dell'alunno e della sua storia scolastica.
- Il referente BES fornisce informazioni sullo studente ai colleghi del Consiglio di Classe, e supporta lo stesso nella stesura del Piano Didattico Personalizzato
- Il Coordinatore ha il compito di tenere i contatti con il referente DSA dell'Istituto informandolo dell'andamento scolastico dell'alunno e su qualsiasi altro aspetto ritenuto rilevante.
- Il Coordinatore, insieme al Consiglio di classe, deve favorire un clima relazionale positivo che possa ridurre il disagio psicologico, sostenendo l'autostima e la motivazione dello studente.
- I docenti del Consiglio di classe, **solo previo accordo con la famiglia**, possono presentare alla classe le problematiche dello studente, spiegando le sue necessità e motivando l'attivazione di strategie didattiche adeguate alle sue esigenze formative.
- E' fatto obbligo ai docenti di rendere consapevoli le famiglie di quanto concerne le verifiche e le valutazioni degli studenti che usufruiscono degli strumenti dispensativi e compensativi indicando nel RE o per email le interrogazioni programmate, se queste si sono svolte o se lo studente non si è presentato, le eventuali modifiche apportate nelle verifiche scritte e le corrispondenti valutazioni.

AREA DIDATTICA

Stesura del PdP

- Il Piano didattico Personalizzato è lo strumento attraverso il quale la Scuola intende assicurare agli studenti con BES il percorso educativo più adeguato alle loro caratteristiche.
- Il PdP è redatto e sottoscritto entro il 30 novembre di ogni anno scolastico dai Docenti del Consiglio di classe in accordo con le famiglie e con gli studenti e con il Referente d'indirizzo BES. Deve essere firmato e approvato anche dal Dirigente Scolastico
- I docenti della classe, nelle diverse aree disciplinari, definiscono le strategie più adatte sia a livello metodologico che in relazione alle specificità delle singole materie.

Misure dispensative e strumenti compensativi

- Il PdP prevede l'adozione di misure dispensative e di strumenti compensativi in base alla diagnosi certificata
- Le misure dispensative consistono nell'esonerare parzialmente o totalmente lo studente da attività didattiche, laddove espressamente formalizzato nella certificazione che, per la specifica natura del disturbo, risultano essere particolarmente penalizzanti, come previsto dalle Linee Guida per il Diritto allo Studio degli Studenti con DSA.
- Le misure dispensative non violano l'imparzialità, ma al contrario mettono l'alunno con BES sullo stesso piano dei compagni.
- Gli strumenti compensativi rappresentano accorgimenti da utilizzare anche durante le verifiche per compensare la difficoltà determinata dal disturbo e consentire il dispiegarsi pieno delle altre abilità.
- L'utilizzo di misure compensative è fondamentale e conforme alla personalizzazione didattica, al fine di non inficiare il successo formativo degli alunni con BES.
- Un ruolo rilevante per raggiungere gli obiettivi previsti dal PdP è rappresentato dalla possibilità di ricorrere all'utilizzo di PC sia in sede di verifica, che di acquisizione dei contenuti.

Verifiche e valutazione

- Le verifiche sono impostate tenendo conto delle indicazioni contenute nel PdP per le diverse aree disciplinari.

La valutazione tiene conto della specificità del disturbo certificato. L'utilizzo delle strategie indicate nel PdP non costituisce un vantaggio ingiustificato o un privilegio immotivato, ma semplicemente il rispetto delle norme vigenti.

Esame di stato

- Gli alunni con BES (con regolare certificazione della ASUR/UMEE) affrontano le medesime prove di esame degli altri studenti e conseguono un diploma avente validità legale.
- Per lo svolgimento si farà sempre riferimento alle linee guida del Ministero che annualmente escono in occasione degli Esami di Stato conclusivi
- Le prove di esame, come da normativa vigente, possono essere somministrate con modalità diverse e per il loro svolgimento saranno adottati gli strumenti compensativi e dispensativi ritenuti più idonei solo se utilizzati in corso d'anno ed indicati nel PdP.
- Il CdC in occasione degli esami di stato redige una ulteriore presentazione da allegare al PDP che descrive in modo più approfondito il percorso scolastico degli alunni BES. Tale presentazione è fatta su modello standard della scuola.
- Se lo studente decide di portare delle mappe concettuali all'esame di stato, come previsto dalla legge, deve farle prima valutare e firmare dal proprio docente.
- Nel diploma finale rilasciato al termine degli esami, valido a tutti gli effetti, non verrà fatta menzione delle modalità di svolgimento delle prove.
- Come da normativa le certificazioni DSA per gli studenti dell'ultimo anno devono pervenire

entro la data del 31 marzo.

I principali riferimenti legislativi e la modulistica utilizzata in questo istituto è reperibile in drive cartella ISO 9001 nella sottocartella FFSS "Inclusione".